

Bologna, 21/01/2019

Prot. 87/2019

Oggetto: aggiornamenti normativi

Gentile Operatore,

di seguito la comunicazione relativa ad alcuni aggiornamenti normativi relativi all'entrata in vigore della Banca Dati Sementi

Il ministero, con nota del 28/12/2018 prot. 92642, ha dato applicazione agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del DM 15130 del 24/02/2017 relativo all'istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo (che si allega per completezza di informazione)

A partire dal 01/01/2019 i fornitori di sementi e/o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo biologico (si intendono fornitori sia gli operatori biologici, che i venditori che trattano sementi e/o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici preconfezionati; i venditori possono anche essere operatori esterni al sistema di certificazione biologica), devono registrarsi all'interno della Banca Dati Sementi (BDS), ed per inserire la disponibilità alla vendita di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da unità produttive in conversione.

A partire dal 01/02/2019, Banca Dati Sementi sarà resa operativa per la gestione delle deroghe per l'uso di semente o materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuto con metodo biologico. Pertanto, a partire da tale data, la norma transitoria per le sementi di cui all'art 10 del DM 6793 del 18/07/2018 non sarà più in vigore e l'intero sistema di gestione delle deroghe avverrà tramite BDS.

Banca Dati Sementi è consultabile in ambiente pubblico su SIAN, al seguente link:

<http://www.sian.it/conSpebio/index.xhtml>

L'utilizzo invece è subordinato alla registrazione come utente qualificato al seguente link:

<https://mipaaf.sian.it/cappello/filtro.do?idSito=14>

Strutturazione di Banca Dati Sementi

Le specie o alcune categorie commerciali di una specie di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, sono distinte all'interno della BDS in tre liste di appartenenza:

- a) **lista rossa**: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie disponibili in quantità sufficienti sul mercato nazionale come biologiche/in conversione, per le quali non è concessa deroga, salvo casi eccezionali. Tale lista è consultabile in ambiente pubblico su SIAN
- b) **lista verde**: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie non disponibili come biologiche/in conversione sul mercato nazionale e per le quali, ai sensi dell'art. 45, par. 8 del

reg. (CE) n. 889/2008, è concessa annualmente una deroga generale. Tale lista è consultabile in ambiente pubblico presso il SIAN;

- c) **lista gialla**: contiene l'elenco di tutte le varietà delle specie non ricomprese nella lista rossa o verde, per le quali è necessario, tramite la BDS con accesso in area riservata, effettuare una verifica di disponibilità commerciale per la successiva eventuale concessione della deroga ai sensi dell'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008. In ambiente pubblico è consultabile esclusivamente l'elenco di tutte le varietà delle specie non ricomprese nelle liste rossa e verde, e non è verificabile la disponibilità commerciale delle stesse varietà.

Fornitori:

i fornitori che intendono commercializzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa biologica sul territorio nazionale, una volta registratisi in BDS, devono inserire e mantenere aggiornate in modo continuativo, le informazioni di cui all'art. 51 paragrafi 1 e 2 del Reg CE 889/08:

- il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
- il nome e i dati di contatto del fornitore o del suo rappresentante;
- la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi- seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;
- il paese o la regione in cui la varietà viene sperimentata e autorizzata ai fini dei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, definiti rispettivamente nella direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e nella direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
- la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi- seme di patate;
- il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo incaricato di controllare l'operatore ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Aziende di produzione vegetale:

L'operatore biologico, al fine di identificare un possibile fornitore, almeno 10 giorni prima della semina, interroga la BDS inserendo le seguenti informazioni:

- specie/varietà di cui intende rifornirsi;
- tempi limite di consegna;
- specifiche tecniche qualitative;
- quantitativo necessario.

L'interrogazione a BDS determina tre possibili situazioni:

- A) la specie o tipologia commerciale cui appartiene la varietà richiesta, sono incluse nella **lista rossa**: la BDS, a seguito dell'interrogazione, rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varietà o di varietà equivalenti di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione. La BDS consente all'operatore, tramite apposita abilitazione al SIB, di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle informazioni indicate in precedenza. A seguito delle risposte dei fornitori, l'operatore decide quale fornitore contattare per concludere, privatamente, la transazione commerciale.

Qualora non si possa concludere la transazione commerciale, nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, all'operatore è consentito di ottenere il rilascio della deroga dalla BDS che, contemporaneamente, trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di controllo dell'operatore al fine di assicurarne la successiva azione di verifica e controllo.

- B) la specie/varietà ricercata è inclusa nella **lista verde**: la BDS evidenzia che per le specie/varietà incluse nella lista verde è concessa automaticamente la deroga all'uso di semente e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici per l'anno solare in corso.

L'operatore è tenuto a stampare la lista verde relativamente alla presenza delle specie/varietà di proprio interesse a comprova della consultazione effettuata, e renderla disponibile in occasione delle verifiche ispettive da parte dell'Organismo di Controllo, il quale provvederà attraverso la BDS, a comunicare al Mipaaf ed alle Regioni, il ricorso alla deroga da parte dell'operatore controllato

- C) la specie ricercata è inclusa nella **lista gialla**: la BDS rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varietà o di varietà equivalenti di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici o provenienti da appezzamenti in conversione. La BDS, consente all'operatore di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle seguenti informazioni:

- ✓ specie/varietà di cui intende rifornirsi;
- ✓ tempi limite di consegna;
- ✓ specifiche tecniche qualitative;
- ✓ quantitativo necessario.

Se la specie ricercata risulta inclusa nella **lista gialla** si possono verificare 2 circostanze:

1) nessun fornitore conferma, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta, la disponibilità alla vendita della varietà o di varietà equivalenti, la possibilità di effettuare la consegna in tempo utile per la semina, le specifiche tecniche qualitative, il quantitativo necessario.

In tal caso all'operatore è consentito di ottenere dalla BDS il rilascio della deroga.

2) uno o più fornitori, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta, confermano la disponibilità alla vendita della varietà o di varietà equivalenti, la possibilità di effettuare la consegna in tempo utile per la semina, le specifiche tecniche qualitative, il quantitativo necessario. In tal caso l'operatore deciderà quale fornitore contattare per concludere, privatamente, la transazione commerciale.

Qualora non si possa concludere la transazione commerciale, nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, all'operatore è consentito di ottenere il rilascio della deroga dalla BDS che, contemporaneamente, trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di controllo dell'operatore al fine di assicurarne la successiva azione di verifica e controllo.

- D) Nel caso in cui la specie/varietà è richiesta per scopi di ricerca e sperimentazione o conservazione la BDS consente all'operatore di ottenere il rilascio della deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici nei casi previsti all'art. 5, paragrafo 2, del decreto. La BDS contemporaneamente trasmette un messaggio di allerta all'Organismo di Controllo dell'operatore al fine di assicurare la successiva azione di verifica e controllo di cui all'art. 7 del decreto